



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



ORDINANZA SINDACALE N° 55 del 26.06.2014

Oggetto : Disciplina delle attività rumorose con particolare riguardo alla diffusione di musica suonata o diffusa mediante apparecchio automatico e dj da parte di Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- durante la stagione estiva, numerose iniziative con finalità di svago e socializzazione per la cittadinanza sono organizzate dai pubblici esercizi, sia all'interno che su aree esterne di pertinenza;
- tali attività, unitamente ad altre iniziative organizzate dal Comune, rappresentano durante l'estate importanti momenti di incontro non solo per i giovani ma anche per adulti ed anziani, anche in considerazione del fatto che sempre più persone trascorrono l'estate in città;
- tuttavia tali iniziative, se non adeguatamente disciplinate, in quanto comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone - anch'esso da tutelare - e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- appare pertanto necessario disciplinare gli orari delle attività di svago comportanti emissioni sonore svolte sia all'interno dei P.E. che all'aperto, al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte, che prevedono la salvaguardia del diritto al divertimento e allo svago senza però che quest'ultimi abbiano a pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate.

DATO ATTO che le attività che prevedono emissioni sonore **organizzate dai pubblici esercizi**, come *piano bar, concertini, diffusione musica dal vivo, cabaret, musica con Dj ecc.* devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico;

ATTESO che questa Amministrazione:

- in linea con le proprie scelte ed i relativi investimenti, ritiene importante fornire un criterio di riferimento in ordine ad una materia concernente il rilancio economico della città dove i pubblici esercizi e le attività commerciali costituiscono, soprattutto nel periodo estivo e nei momenti di maggior afflusso, un presidio del territorio, contribuendo, anche attraverso le variegate attività di svago, ad una corretta fruizione degli spazi della città;
- parimenti, ritiene di dover garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività che prevedono emissioni sonore, attraverso provvedimenti che stabiliscano in particolare che - dopo le ore 24,00 - ogni attività musicale dovrà cessare;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa

disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*), che dispone
che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt 68 e 69
della stessa disposizione;

VISTA la L.R. n. 21 del 10.05.1999;

VISTA la Legge 447/95;

VISTA il regolamento del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale approvato con delibera del CC n. 39/2005;

RITENUTO ragionevole procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività musicali e di utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso l'emissione di un'ordinanza sindacale che va a sostituire e ad integrare parte del Regolamento di Zonizzazione acustica del territorio comunale approvato con delibera del CC n. 39/2005;

ORDINA

1) Di consentire, in deroga agli attuali limiti fissati dal piano di zonizzazione acustica, ai pubblici esercizi che facciano comunicazione di svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo al chiuso o all'aperto, il superamento dei valori fissati dall'art. 2 del Regolamento di zonizzazione acustica, fino al limite massimo di 60 dB (A) per le zone acustiche I e II, 65 dB (A) per le zone acustiche III e IV, 70 dB (A) per le zone acustiche V e VI, **fino alle ore 24,00, per complessivi giorni 30 all'anno**; in particolare, per l'anno corrente saranno conteggiate anche le manifestazioni già svolte; **dopo le ore 24.00 le emissioni sonore dovranno completamente cessare**;

2) di subordinare: le attività di cui al punto 1 alla preventiva "dichiarazione per manifestazione a carattere temporaneo al chiuso o all'aperto" con l'indicazione delle date di svolgimento che non dovranno essere superiori a 30; la dichiarazione dovrà essere fatta compilando l'apposito **modulo 2**, disponibile sul sito del Comune, link modulistica lavori Pubblici, da presentare almeno 20 giorni prima dell'evento;

3) Ove sia organizzato uno specifico evento che prevede il superamento dei limiti e/o degli orari di emissioni sonore sopra indicato, con la necessità di protrarre l'attività rumorosa **oltre le ore 24.00**, l'organizzatore dovrà preventivamente chiedere e ottenere apposita Autorizzazione in deroga di cui all'art. 18 comma 2 del vigente regolamento comunale sulla disciplina delle attività rumorose, compilando l'apposito **modulo 1** in ogni sua parte allegando i documenti richiesti, disponibile sul sito del Comune, link modulistica Lavori Pubblici, da presentare almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'evento. Le richieste saranno singolarmente valutate dall'organo competente, che potrà concedere o meno la deroga richiesta, considerata la locazione del pubblico esercizio richiedente e la presenza o meno di eventuali segnalazioni da disturbo per rumore in capo al P.E.

4) le richieste/dichiarazioni sopra indicate non esentano gli esercenti dal presentare al SUAP la prevista documentazione amministrativa della SCIA/DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE per pubblici spettacoli ai sensi dell'art. 68/69 del TULPS

DISPONE

A) che la presente ordinanza sia trasmessa a tutti i soggetti di seguito elencati, per osservarla e farla osservare:

- 1) all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Rovigo;
- 2) al Comando Stazione Carabinieri di Porto Viro;
- 3) al Commissariato della Polizia di Stato di Adria;
- 4) alla ULSS di Adria - Dipartimento di prevenzione ;
- 5) all'ARPA Dipartimento provinciale di Rovigo

B) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni e sul sito internet del Comune, nonché adeguatamente pubblicizzata sul territorio comunale.

C) che, per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservino, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

D) che ogni violazione alla presente Ordinanza sia sanzionata con una somma pari a Euro 500,00 (Euro Cinquecento/00), in relazione al disposto dell'art. 7 bis del ridetto D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.



IL SINDACO
Thomas Giacomini

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Veneto entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N° _____ del Registro

li _____

Il Sottoscritto Messo Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal giorno _____ al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE